

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Firenze



Al Presidente del Consiglio notarile di Firenze

Al Presidente dell'Ordine degli Architetti

Al Presidente dell'Ordine degli ingegneri

Al Presidente del Collegio dei geometri

Oggetto: Diritti di impianto e superfici rivendicabili nell'ambito della disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. (L. regionale Toscana 30 novembre 2012, n. 68 Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo; Decreto del presidente della Giunta Regionale Toscana del 13 maggio 2013, n. 24\R (Regolamento di attuazione della sopra indicata legge).

I diritti di impianto e di reimpianto dei vigneti, i titoli PAC sono accessori del bene e, come tale da intendersi pignorati unitamente al vigneto al quale accedono alla data del pignoramento.

Al momento della ctu il perito deve:

- a) Individuare se i terreni pignorati siano inseriti nello schedario viticolo tenuto da ARTEA di cui all'art. 3, co 1, decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 16 dicembre 2010, n. 61, relative alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni);
- b) Indicare se vi siano diritti di impianto iscritti e la superficie rivendicabile per ciascuna DO (denominazione di origine);
- c) Comunicare ad Artea e alla Città metropolitana di Firenze, ufficio produzioni vegetali, (Agricoltura è funzione delegata dalla Regione) la sussistenza del pignoramento e l'impossibilità per l'esecutato di disporre del diritto di impianto e reimpianto.
- d) Individuare il valore dei terreni con e senza diritti di impianto e reimpianto, con e senza titoli Pac.

e) Indicare, anche brevemente, le linee evolutive della normativa europea dal 2016 o la nuova disciplina, se nel frattempo fosse mutata. Precisare che il regolamento CE n. 479\08 prevede che, a partire dal 1 gennaio 2016, il regime dei diritti di impianto sarà soppresso, ma che gli stati membri possono chiedere una proroga fino al 31 dicembre 2018. I potenziali acquirenti dovranno, dunque, informarsi sulle evoluzioni normative in materia.

Il delegato alla vendita deve:

-inserire le notizie relative alle superfici rivendicabili nell'avviso di vendita o, almeno farvi espresso richiamo; se non vi sono indicazioni nella relazione in atti, perché vecchia, dovrà chiedere un'integrazione di perizia. In ogni caso, specificare che i potenziali acquirenti sono tenuti ad informarsi sulle evoluzioni normative in materia.

-inserire nel decreto di trasferimento espressa indicazione del trasferimento dei diritti relativi alle superfici rivendicabili, come risultanti dalla relazione, al fine di consentire il trasferimento del diritto e la registrazione nello schedario viticolo.

Firenze, 7 agosto 2015

Il Giudice
Lucia Sofiaretti

